

— condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti:

I ricorrenti sono proprietari di territori che, in forza della decisione impugnata, sono stati inclusi nell'elenco comunitario dei siti di interesse comunitario in virtù della presenza di habitat naturali e specie tutelati ai sensi della direttiva sulla flora, la fauna e gli habitat.

I ricorrenti lamentano che:

- la decisione impugnata limita fortemente i loro diritti di proprietà per quanto riguarda la libera disponibilità dei loro terreni;
- tale intervento è illegittimo in quanto ha avuto luogo in violazione dei requisiti formali e a seguito di uno sviamento di potere, dato che i presunti habitat naturali e specie animali tutelati in realtà non sono affatto presenti o, in ogni caso, non lo sono in maniera sufficientemente rappresentativa o con una popolazione di dimensioni sufficienti in base ai criteri di cui all'allegato III della direttiva sulla flora, la fauna e gli habitat.

(¹) Direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7).

Ricorso della Borax Europe Ltd contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 15 marzo 2005

(Causa T-121/05)

(2005/C 143/72)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 15 marzo 2005, la Borax Europe Ltd, con sede in Guildford (Regno Unito), rappresentata dagli avv.ti D. Vandermeersch e K. Nordlander, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti:

La ricorrente impugna la decisione con la quale la Commissione nega alla ricorrente l'accesso a taluni documenti e nastri

registrati relativi alla preparazione del 30° adattamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio 27 giugno 1967, 67/548/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (¹). Più in particolare, l'accesso che la ricorrente ha chiesto alle registrazioni audio o trascrizioni dell'incontro di esperti specializzati nel settore della tossicità riproduttiva nella classificazione dell'acido bórico e dei borati.

A sostegno della sua domanda, la ricorrente deduce che la convenuta è incorsa in un manifesto errore di valutazione e ha violato gli artt. 4, n. 1, lett. b) e 4, n. 3 del regolamento n. 1049/2001 (²). Secondo la ricorrente, la convenuta è incorsa in errore nell'affermare che l'accesso ai documenti avrebbe messo in discussione l'integrità degli esperti consultati e li avrebbe esposti a pressioni esterne. La ricorrente sostiene ancora che la convenuta è incorsa in errore applicando l'eccezione relativa alla protezione della decisione della Commissione di effettuare il procedimento e decidendo che non vi era un pubblico interesse assorbente perché fosse concesso l'accesso ai documenti.

La ricorrente deduce infine la violazione del principio di proporzionalità per il fatto di non aver concesso un accesso parziale alle registrazioni audio.

(¹) GU 196, pag. 1.

(²) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

Ricorso del sig. Nicola Falcione contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 16 marzo 2005

(Causa T-132/05)

(2005/C 143/73)

(Lingua processuale: il francese)

Il 16 marzo 2005 il sig. Nicola Falcione, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentato dagli avv. ti Sébastien Orlandi, Xavier Martin, Albert Coolen, Jean-Noël Louis ed Etienne Marchal, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione 24 marzo 2004 che fissa il suo inquadramento definitivo al grado A5, quarto scatto;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente è stato nominato funzionario di grado A5/4 con decisione 24 marzo 2004. Egli contesta tale suo inquadramento definitivo. A sostegno del suo ricorso deduce una violazione dell'art. 31 dello Statuto ed un errore manifesto di valutazione, in quanto la Commissione non avrebbe preso in considerazione anche la sua esperienza professionale pertinente e di livello universitario maturata tra il 16 luglio 1974 e il 28 febbraio 1982. La Commissione non ha tenuto conto di tale esperienza perché il ricorrente ha conseguito la laurea in economia solamente il 1° marzo 1982.

Ricorso del sig. Gérard Meric contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), presentato il 17 marzo 2005

(Causa T-133/05)

(2005/C 143/74)

(Lingua del deposito del ricorso: il francese)

Il 17 marzo 2005 il sig. Gérard Méric, residente a Parigi, rappresentato dall'avv. Pascal Murzeau, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI)

Altra parte del procedimento dinanzi alla prima commissione di ricorso era la ARBORA & AUSONIA, S.L.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- riformare sic et simpliciter la decisione 17 gennaio 2005 della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) e, conseguentemente:
- respingere l'opposizione della società ARBORA & AUSONIA, S.L., alla registrazione del marchio «PAM-PIM'S BABY-PROP»,

- condannare quest'ultima a tutte le spese sostenute dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente: Il ricorrente

Marchio comunitario di cui si chiede la registrazione: Il marchio nominativo «PAM-PIM'S BABY-PROP» per prodotti classificati nella classe 16 (pannoloni-slip in carta o in cellulosa (monouso)).

Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione: ARBORA & AUSONIA, S.L.

Marchio o segno opposto: I marchi nominativi e figurativi nazionali «PAM-PAM» per prodotti classificati nelle classi 5, 16 e 25 (abiti confezionati di ogni genere, in particolare pannoloni-slip, scarpe, slip igienici, salviette igieniche, — marchi spagnoli n. 855.391, n. 1.146.300 e n. 1.153.492).

Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento dell'opposizione sulla base del marchio figurativo nazionale «PAM-PAM» per prodotti classificati nella classe 16 (slip e pannoloni-slip in carta e in cellulosa — marchio spagnolo n. 1.146.300).

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso proposto dal ricorrente.

Motivi invocati: Non esiste, per il consumatore medio spagnolo, un rischio di confusione tra i marchi in conflitto ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, non essendovi similitudine né tra il marchio richiesto ed i marchi anteriori, né tra i prodotti indicati dal marchio richiesto e i marchi anteriori.